

## EMENDAMENTI CONTO CONSUNTIVO 2019

I sottoscritti consiglieri comunali

### PREMESSO

- Che la proposta di deliberazione n.72 dell'08.07.2020, in esame al c.c. nella seduta del 21.07.2020, reca l'accertamento, a pag. 3 e nell'ambito del preambolo della stessa, della presenza di euro 2.904.710 al 31.12.2019 non coperti finanziariamente, con l'ambigua e fuordeviante locuzione "passività potenziali e/o debiti fuori bilancio";
- Che a pag. 6 della stessa proposta è prevista l'approvazione degli elenchi dei debiti fuori bilancio e delle attestazioni dei dirigenti da parte del consiglio comunale.
- Che, pertanto, i consiglieri votando la proposta così come articolata, approvano formalmente ed espressamente la sussistenza della debitoria emersa al 31.12.2019, nell'ambito della rituale ricognizione avviata dal dirigente della ripartizione finanziaria; in particolare, quella di "debiti fuori bilancio" (così definiti espressamente dal dirigente) per euro 3.351.281,53 di cui alla nota di certificazione e attestazione prot.7698 del 21.02.2020 del dirigente U.T.C.
- Che tale approvazione comporta il contestuale obbligo di legge da parte del Consiglio Comunale di adottare le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari del bilancio dell'ente;
- Che la giurisprudenza unanime di carattere contabile e amministrativa (per tutte, delibera n. 114 del 22 dicembre 2014 della Corte dei conti Basilicata un Comune), afferma che, in presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Tuel, **l'Ente non ha la facoltà bensì l'obbligo di procedere tempestivamente** al riconoscimento e, quindi, all'inclusione di tali debiti nel proprio sistema di bilancio, e ciò secondo le prescrizioni e i termini previsti dal vigente sistema giuscontabile.
- Che tale giurisprudenza, a tale fine, nel caso in cui le misure previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 194 e 193 del Tuel dovessero risultare insufficienti, stabilisce che l'Ente, anche al fine di evitare la situazione di dissesto di cui all'art. 244 del Tuel, potrà ricorrere, sussistendone i presupposti, al "*Piano di riequilibrio pluriennale*" di cui all'art. 243-bis del Tuel, beneficiando delle misure previste a tale scopo. Presupposto essenziale per ricorrere a tale strumento è la preliminare ricognizione complessiva dell'effettiva situazione debitoria dell'Ente, comprensiva di tutta la massa debitoria sommersa riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Tanto premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, propongono i seguenti emendamenti:
  - 1) A pag. 3 della proposta n. 73 dell'08.07.2020, in coerenza e rispondenza assoluta con le dichiarazioni dei dirigenti responsabili per settore, cassare la locuzione "passività potenziali".
  - 2) A pag. 5, sostituire la cifra del risultato di amministrazione con quella risultante ~~in modo veritiero~~ dalla contabilizzazione della situazione debitoria emersa con le attestazioni dei dirigenti.

- 3) A pag. 5, inserire il punto 1 bis recante: "adottare le misure di legge previste dalla legge in caso di squilibrio finanziario derivante dalla emersione di debiti fuori bilancio e dalla impossibilità di reperire coperture alle stesse nell'ambito del medesimo bilancio 2019, compresa quella di cui all'art.243 bis del TUEL."

I consiglieri comunali

Francesco Maria  
Gennaro

Enrico Ton  
Alessandro

Giuseppe